

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 ottobre 2018, n. 130
Presidente Picchioni – Segretario Capria**

Fatto

L'avv. [ricorrente] veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare emessa il 19/2/2018 ed eseguita il 01/03/2018, nell'ambito del procedimento penale n. [omissis]/2014 r.g.n.r. con la quale il G.I.P. del Tribunale di Perugia disponeva i suoi arresti domiciliari e sequestro preventivo di considerevoli somme, perché indagato per plurimi reati, in concorso con altre persone: associazione a delinquere p. e p. dall'art. 416 comma 1, 2,3 c.p. e varie altre ipotesi sussunte sotto l'art. 110 c.p., 216 co. 1 n.2, 219, comma 2 n. 1, 223 co. 1 R.D. 267/42, autoriciclaggio e riciclaggio ex art. 648 ter. comma C.P.

L'avv. [ricorrente] veniva descritto e ritenuto come l'ideatore del sistema, il promotore ed il consulente per la sua realizzazione, il promotore ed organizzatore delle procedure societarie ed aziendali finalizzate alla realizzazione di profitti illeciti, definito il fornitore di pacchetti completi per la sottrazione fraudolenta di beni delle società create dagli associati, per l'inadempimento delle obbligazioni tributarie, per il mancato pagamento di crediti privati, per la distrazione fraudolenta di beni di società dolosamente condotte al dissesto, oltre alla fornitura dei servizi connessi alla organizzazione dei cd pacchetti completi, compreso il reperimento di prestanomi.

Il procedimento penale traeva origine dalla comunicazione di notizia di reato inoltrata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia, prot. n. 17678/RV del 14/10/2014 a carico di tale [tizio], quale legale rappresentante della società [alfa] srl, avente sede legale in Roma, ma di fatto operante in [omissis]; azienda grossista nel settore del commercio del gas naturale e dell'energia elettrica, prodotti liberalizzati con D.Lgs. 79/1999 e soggetti ad accise secondo quanto previsto dal D. Lgs. 504/95. La verifica fiscale eseguita nell'ottobre 2014 evidenziava la omessa presentazione delle dichiarazioni annuali di consumi per gli anni di imposta 2012/2013 ed una immissione di gas naturale non dichiarato per tutto l'anno 2014, comportante una accise evasa per euro 63.799,25.

Anche sul versante dell'energia elettrica commercializzata dalla medesima società emergeva un debito rilevante per accise evasa negli anni 2012, 2013 e 2014, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Veniva quindi denunciato l'[tizio], il quale durante le operazioni di verifica non forniva la documentazione fiscale e contabile richiesta dall'ufficio accertatore. Durante la verifica i funzionari notavano come altra società grossista, denominata [beta] srl, con sede legale in [omissis], di cui l'[tizio] era legale rappresentante, si stava progressivamente sostituendo alla [alfa] srl nelle forniture di energia ai clienti finali, con il chiaro intento di provocare una ingente evasione fiscale in termini di mancato pagamento sia delle accise che delle imposte dirette ed indirette. Infatti, i funzionari notavano che la [alfa] dopo avere accumulato ingenti debiti di imposta nei confronti dell'erario, nonché verso fornitori privati per mancato pagamento delle forniture ricevute, cedeva il proprio intero pacchetto clienti ad una seconda società che si sostituiva alla prima. La società cedente, già debitrice verso lo Stato ed i propri fornitori, subiva l'esecuzione forzata per importi ingentissimi, mentre la società subentrante, nuova fornitrice dei clienti finali, incassava parallelamente i pagamenti delle forniture erogate agli stessi, ma a sua volta ometteva di pagare le accise e proseguiva nella politica di evasione fiscale. Il descritto meccanismo truffaldino si rinnovava con il subentro di una terza società e così via, sempre al fine di conseguire enormi profitti sottratti alla imposizione fiscale. Dopo lo svuotamento economico, finanziario e patrimoniale della società originaria, solo questa restava esposta alle infruttuose azioni recuperatorie dello Stato e dei fornitori. Il tutto veniva attuato attraverso trasferimenti delle sede legali anche all'estero, con cessione delle quote sociali ad amministratori compiacenti, comunque direttamente collegati alla governance della vecchia compagine societaria, che continuava a gestire di fatto, in tutto e per tutto, sia la società rottamata che quella subentrante. Intuito ed identificato il meccanismo sopra descritto, la Guardia di Finanza effettuava captazioni

telefoniche, che confermavano l'esistenza di una struttura associativa che gestiva l'intero meccanismo fraudolento. Nell'associazione, secondo gli inquirenti, l'avv. [ricorrente] aveva un ruolo importante, in quanto oltre alla consulenza legale ed all'assistenza giudiziaria, dispensava consigli tecnici ed escamotage volti a far risultare reali in sede processuale talune situazioni di pura apparenza giuridica artatamente costituite, di cui l'incolpato non solo era a conoscenza, ma rilevava piuttosto di esserne l'artefice. "Nelle registrazioni e dunque dalle vive parole del [caio] e dell'avv. [ricorrente] – si legge nell'ordinanza di custodia cautelare- emergeva la prova diretta di un ruolo di quest'ultimo quale infungibile e stabile punto di riferimento tecnico-giuridico del sodalizio facente capo al medesimo [caio], nella veste di ideatore e fornitore di <pacchetti completi, chiavi in mano, per realizzare lo svuotamento patrimoniale delle società veicolo condotte al dissesto in danno dell'Erario e dei creditori privati".

In data 2/3/2018 il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia invitava l'Avv. [ricorrente] a fornire chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, in ordine alla detta ordinanza custodiale e sequestro preventivo di beni. In data 5/3/2018 il Presidente del C.D.D. costituiva la sezione G per la trattazione del fascicolo in questione rubricato sotto il numero d'ordine 25/2018.

In data 26/3/2018 il Consigliere istruttore ed il V. Presidente del C.D.D. si recavano presso l'abitazione dell'[ricorrente], procedendo all'assunzione dell'incolpato ancora agli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 60 L. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014. L'avv. [ricorrente] si difendeva contestando ogni addebito e riportandosi integralmente a quanto aveva dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia reso in data 7/3/2018 dinanzi al GIP del Tribunale di Perugia, di cui allegava copia della trascrizione integrale. All'esito dell'interrogatorio di garanzia, su istanza dei difensori dell'[ricorrente], il G.I.P. del Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 6/4/2018, disponeva la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura interdittiva parziale per mesi sei dall'esercizio della professione forense, in qualunque forma – giudiziale ed extragiudiziale- negli specifici settori civilistici del diritto di impresa e fallimentare.

All'esito dell'istruttoria, il 7/5/2018 la Sezione designata del Consiglio Distrettuale di Disciplina, sentita la relazione del Consigliere istruttore designato, previa sostituzione dello stesso con altro Consigliere, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [ricorrente], formulando il seguente capo di incolpazione: "A) La violazione dell'art. 23, n. 5, 6, e 7 per essersi prestato ed aver assecondato le richieste di un cliente ([caio]), ovvero per non aver rifiutato di prestare la propria attività, ovvero per aver suggerito comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti e fraudolenti consistiti nel prospettare lo svuotamento della società di [sempronio] in favore di una nuova società da creare, attività in passato già dichiarata come realizzata, mediante la stipula di un compromesso per acquisti immobiliari all'estero, e versamento di caparra confirmatoria alla nuova società, preordinando di non dar seguito all'adempimento del contratto stesso; e per aver suggerito di realizzare in proprio tale operazione offrendo un pacchetto "chiavi in mano" proponendosi come realizzatore, con ciò agevolando e/o determinando la commissione di atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti; in Perugia 8/26 marzo 2016; B) La violazione da parte dell'avv. [ricorrente] dell'art. 23, n. 3 e 7 C.D.F. per aver intrattenuto rapporti economici, patrimoniali, commerciali e di qualsiasi altra natura con i propri clienti per aver acquisito quote societarie della [gamma] srl intestandole al figlio, e proposto il proprio genitore come amministratore societario; in Perugia e Foiano della Chiana tra luglio 2015 e giugno 2016; C) La violazione da parte dell'Avv. [ricorrente] degli artt. 9-22 C.D.F. in relazione ai fatti contestati ai capi A) e B) per non aver rifiutato di prestare la propria attività, quando, negli elementi conosciuti, desumeva che essa era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite, in violazione del dovere di indipendenza, lealtà, decoro e diligenza".

Contestualmente, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dall'incolpato, della documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;

considerata la relazione del Consigliere Istruttore; ritenuto che il GIP del Tribunale di Perugia aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell'avv. [ricorrente], il quale aveva rinunciato alla proposta impugnazione avverso detta ordinanza custodiale; considerato, altresì, che nel corso dell'audizione l'Avv. [ricorrente] aveva ammesso la materialità delle condotte a lui contestate dal magistrato penale nonché la rilevanza disciplinare delle stesse; ritenuta la gravità della vicenda sub judice, caratterizzata da valenze altamente pregiudizievoli, per essere stato l'esercizio della professione – in ipotesi – asservito al perseguimento di illeciti; ritenuto il clamore mediatico creato dalla vicenda, il C.D.D. applicava la sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi sei.

Avverso tale provvedimento, l'Avv. [ricorrente] proponeva ricorso, depositato il 24/5/2018 prot. n. 65, chiedendo: a) in via principale, l'annullamento e/o la revoca del provvedimento impugnato; b) in subordine, che il C.N.F. dichiari congruo il periodo di sospensione cautelare già espiato, e per l'effetto riduca il periodo di efficacia del provvedimento cautelare fino alla concorrenza di quanto già espiato.

Il ricorso è articolato in due motivi, che possono essere riassunti come segue.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 60, comma 1, legge n. 247/12 e art. 32, comma 1, lett. a) del Regolamento CNF n. 2/2014, per assenza del presupposto legittimante l'adozione del provvedimento cautelare, atteso che in data 6 aprile 2018 – circa un mese dopo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari – la stessa era stata convertita dal G.I.P. del Tribunale di Perugia nella misura interdittiva parziale della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, in qualunque forma, ma negli specifici settori civilistici del diritto di impresa e fallimentare. Secondo il ricorrente si verserebbe – per di più – in un particolare caso di irrogazione di sospensione cautelare maggiormente afflittiva rispetto alla misura applicata in sede di indagini preliminari.

Con il secondo motivo di ricorso, articolato per vero in due diversi ordini di censure, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 60, commi 2 e 5, legge n. 247/12 e dell'art. 32, commi 1 e 4 del Reg. CNF n. 2/2014, per travisamento del fatto, vizio di motivazione e assenza di proporzionalità. In particolare, il ricorrente contesta gli addebiti nel merito, censurando l'esercizio da parte del C.D.D. del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione della misura cautelare, nonché deduce l'insufficiente motivazione della decisione in merito alla sussistenza del cd. strepitus fori, e la sproporzione della misura applicata, perché maggiormente afflittiva rispetto alla misura interdittiva applicata in sede penale, che avrebbe d'altro canto giustificato, se del caso, l'applicazione di un periodo di sospensione cautelare più breve.

All'udienza del 12 luglio 2018, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso, l'avv. [ricorrente] lamenta violazione dell'art. 60, comma 1, legge n. 247/12 e art. 32, comma 1, lett. a) del Regolamento CNF n. 2/2014, per assenza del presupposto legittimante l'adozione del provvedimento cautelare.

Premette il ricorrente che in data 6 aprile 2018, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, il G.I.P. del Tribunale di Perugia aveva attenuato la misura cautelare degli arresti domiciliari in quella interdittiva parziale della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, in qualunque forma ma negli specifici settori civilistici del diritto di impresa e fallimentare.

Tanto premesso, il ricorrente assumeva che la misura interdittiva parziale applicata dall'autorità giudiziaria non integrerebbe valido presupposto per l'applicazione della sospensione cautelare da parte del C.D.D., dal momento che l'art. 60, comma 1 della legge n. 247/12 menziona tra i presupposti del provvedimento cautelare l'applicazione da parte dell'A.G. di una misura cautelare detentiva o interdittiva. Si verserebbe – per di più

– in un particolare caso di irrogazione di sospensione cautelare maggiormente afflittiva rispetto alla misura applicata in sede di indagini preliminari: a fronte infatti di una interdizione parziale dall'esercizio della professione (limitatamente alle materie del diritto di impresa e fallimentare), il C.D.D. ha applicato la sospensione cautelare dall'esercizio della professione senza limitazioni di materia. La censura è destituita di fondamento per le ragioni che si espongono, e per l'effetto va disattesa.

Ed invero, l'attenuazione della misura cautelare degli arresti disciplinari in quella della interdizione parziale dall'esercizio della professione, disposta dal GIP perugino in data 6/4/2018, a cui hanno fatto cenno il Consigliere istruttore nella relazione depositata il 6/5/2018 ed il ricorrente nell'impugnazione, di fatto mai acquisita al fascicolo del procedimento, non avrebbe inficiato in alcun modo la legittimità dell'impugnato provvedimento di applicazione della sospensione cautelare, se fosse stata adeguatamente motivata la sussistenza anche del requisito dello *strepitus fori*.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia ha emesso la misura cautelare impugnata dopo aver accertato il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 60, comma 1, della legge n. 247/2012 e, in particolare, l'avverarsi della prima delle ipotesi elencate nella suddetta disposizione ovvero l'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti dell'iscritto di una "misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello" (tale presupposto è riportato anche nell'art. 32, comma 1, lettera a), del Regolamento CNF n. 2/2014).

A carico dell'Avv. [ricorrente], infatti, il GIP perugino aveva applicato in data 19/2/2018 ed eseguito in data 1/3/2018, la misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari, poi attenuata in data 6/4/2018, come ripetutamente precisato, in quella della misura interdittiva parziale.

Senonchè, già in riferimento alla rilevanza della revoca della misura cautelare detentiva ai fini dell'applicabilità della sospensione cautelare, questo Consiglio ha ripetutamente affermato che "la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venir meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O. avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari (CNF, sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32). In proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato anche che, mentre "alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell'Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell'Avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l'automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal C.d.O." (CNF, sentenza del 27 luglio 2010, n. 56).

In pratica, la lettura dell'art. 60 della nuova legge professionale, secondo cui la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva", consente di confermare l'orientamento formatosi nella vigenza dell'art. 43 del vecchio ordinamento professionale, per cui l'attualità della misura non è rilevante ai fini della deliberazione della sospensione cautelare.

A prescindere da ciò, la chiarezza del dato testuale non consentirebbe di accedere alla prospettazione difensiva del ricorrente, perché nel momento in cui il CDD deliberava la sospensione cautelare, permaneva in ogni caso la misura interdittiva applicata dal giudice penale. L'art. 60 della L. 247/2012 parla di misura interdittiva, senza alcun riferimento alle modalità di esecuzione della stessa, totale o parziale, limitata ad alcuni settori della professione forense.

La censura, pertanto, è infondata. *

Con il secondo motivo di ricorso, articolato per vero in due diversi ordini di censure, la difesa dell'[ricorrente] lamenta violazione dell'art. 60, commi 2 e 5, legge n. 247/12 e dell'art. 32, commi 1 e 4 del Reg. CNF n. 2/2014, per travisamento del fatto, vizio di motivazione e assenza di proporzionalità.

In primo luogo, il ricorrente riportando vasti stralci degli atti del procedimento penale, contesta gli addebiti nel merito, censurando l'esercizio da parte del C.D.D. del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione della misura cautelare. In sintesi, a parere della difesa, la palese infondatezza delle accuse, ovvero la loro irrilevanza sul piano penale avrebbe dovuto condurre il C.D.D. ad escludere la necessità di applicazione della misura cautelare.

Tale profilo della censura è destituito di fondamento, in quanto secondo la costante giurisprudenza disciplinare, è precluso al CNF ogni esame concernente il merito della vicenda e l'opportunità della misura cautelare. Tra le valutazioni in concreto riservate al Consiglio Distrettuale di Disciplina, e quindi insindacabili in sede di impugnazione, rientra anche quella avente ad oggetto la gravità dei fatti in relazione ai quali l'iscritto è stato tratto a giudizio penale. Recentemente è stato affermato che "Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell'adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall'ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell'opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l'esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva" (cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42; conf. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23; sentenza del 29 aprile 2017, n. 42; sentenza del 13 dicembre 2010, n. 214; si veda anche Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 3 novembre 2017, n. 26148).

In secondo luogo, il ricorrente contesta l'insufficiente motivazione da parte del C.D.D. in merito alla sussistenza del cd. strepitus fori e, anche in questo caso, l'eccesso di potere per avere erroneamente valutato la sussistenza di tale elemento, che peraltro, secondo il ricorrente, non sarebbe stato riprodotto dalla legge n. 247/12 tra gli elementi tipizzati che possono giustificare l'applicazione di misura cautelare. Benché la giurisprudenza (il ricorrente cita al riguardo CNF, n. 23/3017 e Cass. n. 3184/15) abbia ritenuto che la mancata tipizzazione da parte della legge non escluda che il C.D.D. possa – nell'esercizio della propria discrezionalità in materia – valutare l'esistenza dello strepitus ai fini dell'applicazione della misura cautelare, a parere del ricorrente in questo caso l'esercizio della discrezionalità sarebbe viziato dall'errata valutazione della sussistenza stessa dello strepitus, ridondante in vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Va ribadito che il c.d. strepitus fori costituisce tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione. (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 aprile 2018, n. 29; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 confermata in sede di legittimità da Corte di Cassazione, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017).

Ribadito quanto sopra, la censura appare infondata, atteso che il CDD di Perugia ha motivato, nella decisione impugnata, la sussistenza del requisito dello strepitus fori: il

riferimento al clamore mediatico deve infatti interpretarsi in tal senso ancorchè una migliore esplicitazione avrebbe consentito di esimersi da sforzi interpretativi. Ed invero il C.D.D., premessa la rilevanza deontologica del comportamento delittuoso ascritto all'incolpato nell'ordinanza custodiale, ha motivato la ricorrenza dello strepitus fori riferendosi espressamente al "clamore mediatico creato dalla vicenda ed il conseguente impatto sull'opinione pubblica", affermazione questa che presuppone evidentemente una preventiva valutazione, da parte dell'Organo decidente, della dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione ed attualità della divulgazione delle notizie relative alle gravi imputazioni penali contestate all'avv. [ricorrente].

Non può quindi escludersi che nella fattispecie vi sia stata quella "dimensione oggettiva di rilevante esternalizzazione" che la delibera impugnata ha, riassuntivamente e sbrigativamente, ritenuto di affermare attraverso la locuzione "clamore mediatico". La prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sé sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale.

Il richiamato presupposto va valutato sia nell'ambito professionale che in quello dell'opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell'accaduto mentre la seconda si forma sulla base "delle notizie e delle voci" che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell'indagine, al numero, al ruolo ed all'importanza delle persone coinvolte. Va ribadito che è il CDD in grado di valutare nel concreto i presupposti fattuali del provvedimento tenendo conto, ad esempio, della circostanza che in una città di 160.000,00 abitanti è del tutto verosimile che un episodio, coinvolgente numerose persone e società con evasione di imposte per somme relevantissime, sia ben noto alla collettività.

E' da notare che la dimostrazione della mancanza di diffusione mediatica (facile da offrirsi producendo, ad esempio, le ricerche senz'esito sui siti di informazione cittadini) avrebbe costituito oggetto non di una prova negativa ma di una prova positiva che il ricorrente avrebbe potuto fornire con le richiamate modalità. Non appare quindi né veritiera né verosimile l'affermazione secondo la quale sarebbero mancate ripercussioni mediatiche.

Il ruolo dell'avv. D. [ricorrente] nell'ambito della struttura associativa come consulente "a tutto campo" con l'ampia sua delineata consapevolezza dei fini perseguiti costituisce quindi, ancorchè minimamente valorizzato, un elemento idoneo a ledere l'immagine della categoria.

Il clamore mediatico non coincide necessariamente con il numero di pubblicazioni giornalistiche che hanno dato la notizia ma ne può addirittura prescindere: utilizzando la locuzione mediatica il CDD ha inteso, ripetesi molto sinteticamente, riferirsi al fatto che la circostanza era notoria in quel di Perugia.

Ad una non conoscenza dell'accaduto, o ad una difficile conoscibilità dello stesso nell'ambito del Tribunale e della città, ostano inequivocabilmente il numero delle persone coinvolte, le dimensioni economiche della vicenda ed il ruolo rivestito dell'avvocato. Pertanto, anche tale profilo della seconda censura si palesa infondato, e per l'effetto, la decisione deve essere confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933 n. 1578, gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934 n. 37, e gli artt. 60 e segg. L. 247/2012, Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.